DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLA CORTE DEI CONTI

Art. 9

Divieto in materia di solidarietà passiva

All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. E' interdetto al giudice della Corte dei conti l'utilizzo del principio della solidarieta' passiva. Nei casi di concorso di azioni colpose, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilita', condanna ciascuna per la parte che vi ha preso.".

Versione in vigore dal 29 giugno 1995, non più in vigore dal 29 agosto 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti
Estremi	Decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-ordinamento-della-corte-dei-conti-248-1995/art-9-divieto-in-materia-di-solidarieta-passiva/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it